

## **REGOLAMENTO DEI VIAGGI D'ISTRUZIONE E DELLE VISITE GUIDATE**

ART. 1- I Consigli di Classe che ritengono opportuno realizzare un viaggio d'istruzione, presentano al Consiglio d'Istituto un progetto coerente con la loro programmazione didattica, educativo e culturale annuale, attinente ad obiettivi e contenuti di interesse rilevante. Tale progetto deve tener conto delle deliberazioni di natura didattica assunte dal Collegio dei Docenti. Il progetto viene inserito nella programmazione annuale del Consiglio di Classe entro il mese di novembre e viene sviluppato in fasi didattiche, da svolgersi prima e dopo l'uscita.

Le proposte dei Consigli di Classe vanno a costituire il piano delle visite e viaggi d'istruzione che il Consiglio d'istituto deve deliberare entro il mese di dicembre di ciascun anno scolastico.

La commissione viaggi d'istruzione si occupa di tutti gli aspetti organizzativi dei viaggi e delle visite che non siano di competenza del Dirigente Scolastico e del Direttore Generale Servizi Amministrativi.

ART. 2-Di norma, il docente proponente accompagnerà la classe nel viaggio d'istruzione. E' possibile accompagnare le classi nei viaggi d'istruzione una sola volta nel corso dell'anno scolastico. Per ogni 15 alunni deve esserci un docente accompagnatore; in casi particolari, il Consiglio d'Istituto può valutare un eventuale deroga. I docenti accompagnatori devono sorvegliare gli studenti per tutta la durata del viaggio o della visita. Il dovere di sorveglianza termina con l'arrivo presso l'Istituto e comunque fino all'orario comunicato alle famiglie.

E' esclusa la possibilità che gli accompagnatori siano scelti fra il personale ATA.

ART. 3- Il consenso dei genitori va acquisito per iscritto preventivamente da parte dell'Istituto.

ART. 4- L'Istituto favorisce la partecipazione degli studenti alle visite d'istruzione. Nel caso uno studente non aderisca alle attività proposte, l'Istituto deve accertare le motivazioni e deve attivarsi per facilitare la rimozione delle eventuali cause economiche.

ART. 5- La quota giornaliera richiesta agli studenti, comprensiva dei costi di trasporto, pernottamento, prima colazione e/o pranzo-cena, non può superare i 60 euro. Tale importo può essere rivisto dal Consiglio d'Istituto se ne ravvede la necessità.

ART. 6- Gli studenti che non partecipano al viaggio d'istruzione sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni.

ART. 7- Ogni classe può effettuare fino a tre visite guidate in un anno scolastico; in casi particolari, il Consiglio di Classe può deliberare ulteriori visite guidate; l'accompagnatore deve essere, comunque, il proponente.

ART. 8- Nel caso di proposte di visite a mostre allestite in corso d'anno e non previste nel piano annuo approvato dal Consiglio d'Istituto, è necessaria una delibera del Consiglio di Classe.

ART. 9- Le visite guidate non possono avere, preferibilmente, una meta oltre i 200 Km. e non possono avere un costo trasporto per alunno superiore di massima a 20 euro.

ART. 10- I viaggi d'istruzione potranno effettuarsi solo se vi è l'adesione dei due terzi degli studenti della classe.

ART. 11- Possono partecipare ai viaggi d'istruzione anche i genitori che ne facciano richiesta e che abbiano pagato la quota d'iscrizione relativa; l'Istituto non garantisce per loro alcuna forma di copertura assicurativa.

ART. 12- E' obbligatoria, secondo le norme vigenti, la copertura assicurativa per i docenti e gli studenti.

ART. 13- Pur essendo le modalità organizzative dei viaggi d'istruzione e delle visite guidate rimesse, sulla base dell'autonomia scolastica, ad ogni istituzione scolastica, l'Istituto, quando possibile, farà proprie tutte le indicazioni provenienti dal Ministero, in particolare si impegna a privilegiare quelle relative ai mezzi di trasporto e ai tempi da preferire per i viaggi.